

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 24.04.2024

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ'

In data 24/04/2023 presso la sede di Rovato della società si sono incontrate:

- la Società COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l. (di seguito, anche solo "COGEME NUOVE ENERGIE" oppure "la Società" o "l'Azienda"), rappresentata dal Direttore Generale Ing. Paolo Paoletti con il supporto del Responsabile Area Gestione Impianti Sig. Marco Baratto e della Responsabile Amministrazione e Gestione del Personale di Gruppo Sig.ra Daniela Zamboni;
 - E
 - RSU AZIENDALI insieme a FICLTEM CGIL Brescia nella persona della segretaria Patrizia Moneghini
- e hanno stipulato il seguente Accordo sindacale aziendale.

PREMESSO CHE:

Le Parti si danno atto che in data 14.10.2022 è stato siglato un accordo riguardante il servizio di reperibilità che prevedeva due scenari diversi:

nel periodo primavera-estate sono attivi ogni settimana due reperibili, un primo reperibile e un reperibile supervisore:

Il primo reperibile è la prima interfaccia per la gestione del servizio; ha il compito di gestire il servizio da telecontrollo, rispondere a chiamate per emergenze e gestire gli eventuali allarmi ed è scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra gli operatori;

Il reperibile supervisore è scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra i responsabili, coordinatori, altri tecnici di adeguata esperienza, può essere coinvolto dal primo reperibile per un confronto telefonico o da remoto e interviene in caso di necessità per ripristino e/o messa in sicurezza dell'impianto.

Durante il periodo della stagione termica sono attivi ogni settimana due reperibili, un primo reperibile e un reperibile operativo:

Il primo reperibile è la prima interfaccia per la gestione del servizio; ha il compito di gestire il servizio da telecontrollo, rispondere a chiamate per emergenze e gestire gli eventuali allarmi ed è scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra i responsabili, coordinatori, altri tecnici di adeguata esperienza

Il reperibile operativo interviene invece per attività operative attivato in campo dal primo reperibile ed è scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra gli operatori di adeguata esperienza.

Il tavolo di monitoraggio del servizio chiamato in causa per verificare gli esiti dello svolgimento del servizio di reperibilità ha portato all'attenzione l'esigenza di rivedere l'organizzazione del servizio nel periodo primavera estate

Le Parti concordano ora che lo scenario in campo per il periodo richieda un'organizzazione del servizio più consolidata, utile a garantire pienamente i livelli di servizio attesi, con il ruolo di primo reperibile attribuito a figure tecniche di abituale esperienza sul telecontrollo che possano attivare un operatore per le attività in campo. Le Parti condividono quindi di modificare l'organizzazione del servizio di reperibilità definito nell'accordo del 14.10.2022 per la stagione primavera / estate mantenendo inalterata la gestione del servizio già consolidata per la stagione termica.

The document features several handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the representatives of the two parties. The signatures are somewhat stylized and overlapping, making individual names difficult to decipher precisely. There are approximately six distinct signatures visible across the bottom of the page.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le parti condividono di individuare nel testo del CCNL gas acqua vigente, la fonte per la regolamentazione della materia della reperibilità per i lavoratori di COGEME NUOVE ENERGIE, salvo diversamente disposto dal presente accordo.

Il presente accordo assume quindi lo scopo di regolare quegli aspetti del servizio di reperibilità che attengono alle peculiarità dello svolgimento nel territorio oggi servito dalla società, con l'intento di valorizzare le positive esperienze fatte nel tempo e assicurare un servizio sempre più efficace con utilizzo delle più moderne ed avanzate risorse tecniche per la massima sicurezza di utenti, operatori e impianti.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti di COGEME NUOVE ENERGIE

2. DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Le previsioni del presente accordo decorrono dal 29 aprile 2024. L'accordo è a tempo indeterminato. Le Parti pattuiscono un eventuale preavviso per la disdetta di almeno 6 mesi operabile non prima del 1° ottobre 2026.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è articolata nello stesso modo per entrambi i periodi, sia quello relativo alla stagione termica sia quello relativo al periodo primavera estate con le seguenti modalità:

Sono pertanto attivi ogni settimana due reperibili, un primo reperibile e un reperibile operativo:

Il primo reperibile è la prima interfaccia per la gestione del servizio; ha il compito di gestire il servizio da telecontrollo, rispondere a chiamate per emergenze e gestire gli eventuali allarmi. In caso di necessità interviene sui siti operativi per ripristino dell'impianto o in caso di impossibilità di ripristino, almeno per la messa in sicurezza dello stesso. È scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra i responsabili, coordinatori, altri tecnici di adeguata esperienza

Il reperibile operativo interviene invece per attività operative attivato in campo dal primo reperibile. È scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra gli operatori di adeguata esperienza.

Modalità di gestione del servizio:

Il servizio di reperibilità si attiva di norma con la chiamata dell'utente al numero verde aziendale emergenze oppure con chiamata diretta dal telecontrollo.

L'azienda favorirà l'avvicendamento nel servizio di reperibilità del maggior numero possibile di lavoratori in possesso delle necessarie competenze tecniche per i diversi profili, attraverso percorsi formativi professionalizzanti che pongano i lavoratori in grado di svolgere autonomamente ed efficacemente i propri compiti assegnati; più specificamente si impegna ad inserire nel servizio di reperibilità il numero maggiore possibile di tecnici e operatori in possesso di adeguata esperienza, conoscenza aggiornata delle tematiche del servizio nello specifico settore, conoscenza del territorio e degli impianti, idoneità.

Durata del servizio

Il servizio si articola su base settimanale e copre i periodi diversi dall'orario di lavoro aziendale: riprende in pausa pranzo e alla fine dell'orario giornaliero. Il servizio inizia il venerdì alla fine dell'orario di lavoro e termina con la fine della pausa pranzo del venerdì della settimana successiva.

Programmazione Turni

È prevista una programmazione che promuova la visualizzazione della reperibilità al personale interessato di almeno tre mesi.

In caso di assenza per motivi imprevisti (malattia, ricovero, infortunio ...), sarà l'azienda a garantire l'effettuazione della reperibilità comandando il personale inserito nelle liste, applicando le seguenti regole:

a. per assenze inferiori alla settimana, intervenute/iniziate prima dell'inizio della reperibilità:

il reperibile sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro: il reperibile assente effettuerà quindi la reperibilità la settimana successiva al rientro, nella settimana originariamente fissata per chi lo ha sostituito. In sostanza i due reperibili si scambiano il turno.

b. per assenze superiori alla settimana, intervenute/iniziate prima dell'inizio della reperibilità:

il reperibile assente sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro e verrà di conseguenza ridefinita la programmazione dei turni dei reperibili.

Il reperibile assente salterà il proprio turno e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

c. per assenze inferiori alla settimana intervenute/iniziate durante la settimana di reperibilità:

subentrerà di norma il reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro, che completerà anche il proprio turno originariamente previsto. Il reperibile assente non completerà il turno interrotto e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

d. per assenze superiori alla settimana intervenute/iniziate durante la settimana di reperibilità:

il reperibile assente sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro, che completerà anche il proprio turno originariamente previsto.

Il reperibile assente avrà saltato il proprio turno e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

Situazioni particolari saranno comunque oggetto di esame con RSU.

Fermo restando quanto sopra indicato in caso di assenza per motivi imprevisti (malattia, ricovero, infortunio), sarà possibile comunque la modifica dei turni in reperibilità anche a fronte di esigenze personali del dipendente, ma solo alle seguenti condizioni:

- il reperibile trovi un sostituto volontario per la stessa tipologia di servizio di reperibilità
- lo scambio dovrà assicurare il completamento di tutto il turno di reperibilità previsto e non determinerà effetti per gli altri reperibili indicati nella programmazione
- i reperibili che si scambiano, non verranno, per effetto dello scambio, a superare il n. massimo di giorni al mese di reperibilità previsti dal CCNL
- il cambio dei turni sia presentato per iscritto al Direttore di norma almeno 1 settimana prima dell'inizio del primo turno di reperibilità scambiato. Il Direttore procede ad autorizzare lo scambio del turno dietro la verifica delle condizioni di cui sopra.

Resta chiarito che al fine di non alterare con continuità la programmazione dei turni, tali modifiche dovranno avere carattere di eccezione e non di regola e pertanto non dovranno verificarsi in maniera frequente, né in relazione alla stessa risorsa, né in generale rispetto alla programmazione. Situazioni dove la necessità di scambio riguardi singole giornate e non tutto il turno rimanente potranno essere valutate dal Direttore Generale solo per casi di massima necessità personale.

Rintracciabilità

Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dotazione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque località compatibile, il luogo dell'intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell'azienda.

Tutto il personale reperibile deve pertanto garantire la propria rintracciabilità, attivarsi immediatamente e intervenire nel minor tempo possibile dalla chiamata. Le modalità per essere rintracciabili in reperibilità sono le seguenti: telefono cellulare aziendale in dotazione al reperibile sempre acceso e funzionante con suoneria e volume idoneo a suscitare immediata risposta. Il reperibile dovrà assicurarsi di essere in luoghi dove opera la ricezione del telefono; qualora presso la propria abitazione vi siano problemi di ricezione dovrà segnalare il fatto tempestivamente e operare deviazione sul numero fisso, se disponibile. Sono definiti ulteriori canali di comunicazione del reperibile una volta attivato, quali e-mail aziendale e collegamento chat di gruppo (es. whatsapp) legato al proprio numero aziendale, qualora in dotazione (o altra applicazione che potrà essere definita); il reperibile avrà cura di tenere attivi tali strumenti.

Automezzi e dotazioni del reperibile

I reperibili utilizzeranno l'automezzo allestito fornito dall'azienda.

L'automezzo in uso ai reperibili sarà dotato di impianto vivavoce; in alternativa il personale reperibile dovrà utilizzare gli auricolari in dotazione, comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Per accrescere i livelli di sicurezza in reperibilità, l'azienda, oltre a quanto richiamato comunque nel DVR, si impegna a fornire, quale strumento di lavoro in dotazione al reperibile per rendere la prestazione, un dispositivo con localizzatore GPS, che avrà le seguenti esclusive finalità:

- di segnalare ad una centrale di allarme emergenze/malori, anche con uso vivavoce, - di generare in automatico alert in caso di rilevamento di assenza movimento (uomo a terra) e/o di brusche cadute, - di rilevare presenza di gas nocivi o assenza di ossigeno.

I reperibili saranno tenuti al diligente utilizzo e conservazione di tali apparati in modo utile da consentire le finalità descritte.

4. COMPENSI PER REPERIBILITÀ'

La reperibilità sarà compensata come segue.

<u>voce</u>	<u>quota feriale</u>	<u>quota per sab. non lav. e festivo</u>	<u>tot. settimanale</u>
<u>compenso rep. ex ccnl vigente</u>	<u>21,88</u>	<u>30,50</u>	<u>170,40</u>
<u>indennità aggiuntiva accordo secondo livello – per operatore reperibile</u>	<u>4,47</u>	<u>6,12</u>	<u>34,60</u>
			<u>Tot. 205</u>

I compensi sopra espressi, secondo le previsioni del Ccnl, sono comprensivi di ogni disagio sostenuto dal lavoratore, nello svolgimento del servizio di reperibilità.

Tutti i compensi, corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettuati, non sono considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il Tfr.

Holtz
MB
4

Qualora intervengano aumenti derivanti dalla contrattazione nazionale rispetto al compenso relativo all'indennità di reperibilità, tali aumenti verranno comunque assorbiti con diminuzione e assorbimento dell'indennità aggiuntiva sopra descritta.

Le parti si danno atto che entro il la fine del mese di settembre si incontreranno per definire una rivalutazione economica degli importi delle indennità di reperibilità.

5. PRESTAZIONI DI LAVORO

Calcolo delle prestazioni

Le attività svolte in reperibilità nel luogo di intervento, in quanto rese fuori dal normale orario di lavoro, sono retribuite secondo le norme previste dal Ccnl gas- acqua per il lavoro straordinario.

Tali prestazioni per concretizzarsi richiedono un intervento operativo che prevede l'uscita dalla propria abitazione o da altro luogo dove si trova il reperibile, il viaggio verso il luogo della prestazione, lo svolgimento del lavoro richiesto e il rientro presso abitazione o altro luogo di partenza.

Le parti concordano specificamente che la prestazione decorre dal momento dell'uscita verso il luogo di intervento. Per attestare inizio e fine della prestazione riferite a partenze e rientri potrà essere utilizzata l'applicazione ITERM INAZ già in uso al personale Si pattuisce inoltre che l'intervento che genera prestazione lavorativa inferiore all'ora verrà pagato come 1 ora di prestazione effettuata, compresi i tempi viaggio. Fatto salvo quanto sopra indicato verranno pagate le sole quote di prestazione pari ad almeno a mezz'ora: l'intervento che genera prestazione di 1 ora e 25 minuti comporta il pagamento di 1 ora, e questo rileva anche ai fini del riposo fisiologico.

Qualora il reperibile non abbia terminato l'intervento e sulla strada del ritorno o durante l'attività venga chiamato per un nuovo intervento, in tal caso l'intervento si considera protratto e non riparte applicazione del calcolo pari ad 1 ora per ogni prestazione inferiore ad essa. Nel prospetto di conteggio delle prestazioni andranno indicati i tempi esatti a minuti della prestazione.

Attività in telecontrollo

Le parti concordano che il personale reperibile che, per effetto del modello organizzativo del servizio adottato, di norma opera da remoto usando strumenti aziendali, senza doversi recare nel luogo di intervento, è il primo reperibile, che utilizza in reperibilità quale normale strumento di lavoro il telecontrollo.

Per tale personale opera l'importo di € 6,00 previsto dal CCNL Gas Acqua.

Tenuto conto del particolare disagio ed impegno del servizio al telecontrollo impianti nella stagione termica, in aggiunta alla quota prevista dal Ccnl per tale figura di reperibile viene riconosciuto quanto segue: € 2,70 lorde giorno per il solo periodo della stagione termica.

Tali quote di € 6,00 e di € 2,70 € spettano e sono erogate quale forfettizzazione di prestazioni lavorative al telecontrollo pagate in precedenza come prestazioni straordinarie

Si precisa poi che la quota € 6,00 verrà comunque assorbita nella retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa eventualmente eseguita nel luogo di intervento.

A fronte anche di sole attività al telecontrollo di almeno 2 ore totali nella fascia notturna 0-6, calcolate come somma per interventi frazionati, le Parti concordano che opera, comunque, il diritto al riposo fisiologico come previsto nel presente accordo, senza corresponsione di alcuna remunerazione né maggiorazione per l'attività svolta, alla luce della quota sopra prevista.

6. RIPOSO FISIOLOGICO


Le parti richiamano le previsioni di legge e di Ccnl in materia di riposo fisiologico notturno (per lavoro tra le 0 e le 6), di riposo giornaliero e di riposo settimanale e questo sia in ordine a parte normativa che al trattamento di tali istituti.

Le Parti, per favorire un effettivo ricorso al riposo fisiologico, concordano che il lavoratore che presti lavoro straordinario notturno in reperibilità tra le 0 le 6 ha diritto, in alternativa a posticipare l'inizio del lavoro ordinario per un numero di ore pari alla prestazione stessa, a usufruirne nello stesso modo a fine della stessa giornata, una volta rientrato al lavoro in orario abituale. Questo fermo restando in tal caso sempre il pagamento della sola maggiorazione prevista per la prestazione svolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Rovato, 24.04.2024

COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l.




FILCTEM CGIL



RSU

